

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI
POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. IN CAMPI S.R.L.
CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELL'INCORPORANTE IN SOCIETA' PER AZIONI

Il consiglio di amministrazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A. (“PSF” o l’“Emittente” o la “Società Incorporanda”) con sede legale in Castrezzato (BS), via Valenca 15, capitale sociale Euro 6.161.592, 12 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale n. 01251520175 e partita IVA 00614280980, n. REA: BS – 250377

e

Il consiglio di amministrazione di Campi S.r.l. (“Campi” o la “Società Incorporante”) con sede legale in Castrezzato (BS), via Valenca 15, capitale sociale Euro 10.000 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 04228490985, n. REA: BS – 598511

hanno redatto e approvato il seguente

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

Poligrafica S. Faustino S.p.A. in Campi S.r.l.

CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELL’INCORPORANTE IN SOCIETÀ PER AZIONI

ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile

Premessa

La fusione per incorporazione di PSF in Campi (la “Fusione”) mira alla revoca dalla quotazione sul mercato telematico azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), delle azioni di PSF, al fine di garantire risparmio di costi, maggior flessibilità gestionale, semplificazione organizzativa e conseguente velocità nell’assunzione di decisioni strategiche, con benefici per l’intero gruppo societario attualmente facente capo a PSF.

1 Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

Campi s.r.l., con sede legale in Castrezzato (BS), via Valenca 15, capitale sociale Euro 10.000 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 04228490985, n. REA: BS – 598511 (“Società Incorporante”).

Società Incorporanda

Poligrafica S. Faustino S.p.A. (“PSF” o l’ “Emittente” o la “Società Incorporanda”) con sede legale in Castrezzato (BS), via Valenca 15, capitale sociale Euro 6.161.592,-12 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale n. 01251520175 e partita IVA 00614280980, n. REA: BS – 250377.

2 Statuto della Società Incorporante

Lo statuto che disciplinerà la Società Incorporante, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, è quello riportato sub allegato A al presente progetto di fusione (lo “Statuto”).

Si dà atto, in particolare, che per effetto della Fusione la Società Incorporante si trasformerà in società per azioni, con adozione di un nuovo statuto sociale, in forza del quale si verificherà, tra l'altro, quanto segue:

- a) la modifica della denominazione sociale in Poligrafica S. Faustino S.p.a.;
- b) la suddivisione dell’attuale capitale sociale in n. 10.000 azioni da assegnare ai soci della Società Incorporante in proporzione alle quote da essi possedute al momento di efficacia della Fusione;
- c) l’aumento del capitale sociale di Euro 4.900.000, mediante emissione di un numero di azioni indicativamente pari a n. 4.900.000, prive di valore nominale espresso;
- d) l'adozione del regime di dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Si precisa che il numero delle azioni post Fusione è suscettibile di riduzione o incremento, con efficacia contestuale alla data di efficacia della Fusione, in dipendenza dell'eventuale sussistenza di azioni oggetto del Diritto di Recesso (come di seguito definito) non acquistate da soci e/o da terzi prima dell’atto di fusione, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* codice civile, nonché per effetto dell’arrotondamento di resti in esecuzione del Rapporto di Cambio, come previsto nel paragrafo 3.

3 Rapporto di cambio

I consigli di amministrazione di Campi e PSF hanno determinato il rapporto di cambio nella seguente misura:

n. 4,296 azioni ordinarie di Campi post-trasformazione in società per azioni, per n. 1 azione ordinaria di PSF (il “Rapporto di Cambio”).

Tutte le azioni di PSF sussistenti al momento della data di efficacia della Fusione (diverse dalle azioni proprie di PSF che per effetto della Fusione saranno annullate ai sensi dell’art. 2504-ter c.c.) saranno dunque concambiate con azioni di nuova emissione della Società Incorporante, senza indicazione del valore nominale, in base al Rapporto di Cambio.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Qualora, per effetto dell'attuazione del Rapporto di Cambio, a un azionista della Società Incorporanda spettasse un numero non intero di azioni della Società Incorporante, gli verrà assegnato un numero intero di azioni con arrotondamento in eccesso o in difetto, con la precisazione che qualora il decimale sia pari a 5, verrà assegnato un numero intero arrotondato per difetto.

4 Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Il concambio delle azioni di PSF sarà soddisfatto, secondo il Rapporto di Cambio, mediante assegnazione di azioni di nuova emissione, aventi gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni della stessa Società, come emerge dallo Statuto allegato al presente Progetto di Fusione.

Tutte le azioni ordinarie destinate al concambio saranno ammesse alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione ed assegnate agli aventi diritto per il tramite dei rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni della Società Incorporante saranno comunicate con apposito comunicato stampa da diffondersi ai sensi di legge e di regolamento.

5 Data dalla quale le azioni assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni emesse dalla Società Incorporante in cambio delle azioni della Società Incorporanda annullate per effetto della Fusione avranno godimento regolare; pertanto attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione.

6 Data di efficacia civilistica, contabile e fiscale della Fusione

La data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, verrà stabilita in sede di atto di Fusione e potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia e quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio 2021. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'articolo 172, comma 9, DPR 917/1986.

7 Eventuale trattamento particolare a favore di speciali categorie di soci

Non sussistono categorie di azioni o categorie di azionisti o di possessori di titoli diversi dalle azioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.13 dello Statuto della Società Incorporanda, si precisa che la legittimazione al beneficio del voto maggiorato – già previsto dall'art. 7 dello statuto medesimo e testualmente riprodotto anche nell'art. 7 dello statuto che regolerà la Società Incorporante – competerà anche alle azioni della Società Incorporante spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto prima dell'efficacia della fusione l'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza soluzione di continuità nel computo del periodo di possesso.

8 Eventuali vantaggi a favore degli amministratori

Nessun vantaggio particolare è previsto in connessione all'operazione di Fusione a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

9 Diritto di recesso

Agli azionisti della Società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ex articolo 2437-*quinquies* del codice civile, in quanto la fusione comporterà l'esclusione dalla quotazione delle azioni di PSF (il "**Diritto di Recesso**").

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società Incorporanda per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter* del codice civile facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi precedenti alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di PSF chiamata ad approvare la Fusione. Il valore di recesso sarà oggetto di deposito ai sensi e nei termini dell'art. 2437-*ter*, comma 5, c.c., nonché di apposita comunicazione da parte della Società mediante pubblicazione sul sito internet di PSF investor.psf.it.

Il diritto di recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione.

Sul presente progetto di fusione è stato espresso in data 29.04.2021, motivato parere favorevole da parte del comitato rischi PSF, facente funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate, circa la sussistenza di un interesse di PSF all'esecuzione della fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al presente Progetto di Fusione.

La documentazione richiesta dall'articolo 2501-*septies* del codice civile sarà depositata nei termini di legge e resterà depositata fino a che la fusione sia decisa.

Sono Salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Fusione e dello Statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richieste dall'ufficio del Registro delle Imprese ovvero in sede di controlli di legge, ovvero apportate dalle assemblee dei soci che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'articolo 2502 del codice civile.

Castrezzato, 30 aprile 2021